




REGIONE DEL VENETO

# PIANO FAUNISTICO-VENATORIO REGIONALE 2019 - 2024 [PFVR 2019-2024]



**Allegato A**

**Relazione al PIANO FAUNISTICO-  
VENATORIO 2019-2024**





Assessorato all' Agricoltura - Caccia - Pesca - Consorzi di Bonifica  
Assessore: dr. Giuseppe Pan

Direzione Agroambiente, Caccia Pesca  
Direttore: dr. Andrea Comacchio

Unità Organizzativa Caccia, Pesca e FEAMP  
Direttore: dr. Giorgio de Lucchi

Posizione Organizzativa Pianificazione Faunistico-Venatoria  
Responsabile: dr. agr. Paolo Pagnani



## Allegato A - Relazione al PIANO FAUNISTICO-VENATORIO 2019-2024

## INDICE

ABBREVAZIONI.....	4
ACRONIMI.....	5
1. PREMESSA E OBIETTIVI DELLA PIANIFICAZIONE FAUNISTICO-VENATORIA 2019-2024 .....	6
2. PRINCIPI INFORMATORI DEL PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE 2019-2024 .....	12
3. CARATTERIZZAZIONE DELLA POPOLAZIONE VENATORIA REGIONALE .....	13
4. APPOSTAMENTI FISSI.....	14
5. GESTIONE DELLA SPECIE CINGHIALE ( <i>SUS SCROFA</i> L.) .....	16
6. LE ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLA FAUNA SELVATICA (ARTICOLO 19, L. N. 157/1992).....	22
7. INDIVIDUAZIONE DELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI (ZFA) E DEGLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA (ATC) .....	23
7.1 ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI (ZFA).....	23
7.2 SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO NON COMPRESO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI IN AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA (ATC) .....	24
8. ISTITUTI A DIVIETO DI CACCIA DEFINITI NEL PIANO FAUNISTICO-VENATORIO REGIONALE: FORESTE DEMANIALI E OASI COATTIVE.....	29
8.1 FORESTE DEMANIALI (ARTICOLO 21, COMMA 1, LETTERA c) DELLA L. N. 157/1992) E OASI COATTIVA DELLA PIANA DEL CANSIGLIO .....	29
9. DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ISTITUZIONE E GESTIONE DEGLI ISTITUTI DI PROTEZIONE INDIVIDUATI DAL PIANO FAUNISTICO-VENATORIO REGIONALE 2019-2024 E, AI SENSI DELL'ARTICOLO 11 DELLA L. R. N. 27/2017, DAI PIANI FAUNISTICO-VENATORI DI PROVINCE E CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA AI FINI DEL RISPETTO DEI PARAMETRI DI CUI ALL'ARTICOLO 10 COMMA 3 DELLA L. N. 157/1992 .....	30



## ABBREVAZIONI

ABBREVIAZIONE	RIFERIMENTO FORMALE	LINK
L. n. 157/1992	LEGGE 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. (GU n.46 del 25-2-1992 - Suppl. Ordinario n. 41)	<a href="http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1992-02-25&amp;atto.codiceRedazionale=092G0211&amp;queryString=%3FmeseProvvedimento%3D%26formType%3DRicerca_semplice%26numeroArticolo%3D%26numeroProvvedimento%3D157%26testo%3D%26annoProvvedimento%3D1992%26giornoProvvedimento%3D&amp;currentPage=1">http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1992-02-25&amp;atto.codiceRedazionale=092G0211&amp;queryString=%3FmeseProvvedimento%3D%26formType%3DRicerca_semplice%26numeroArticolo%3D%26numeroProvvedimento%3D157%26testo%3D%26annoProvvedimento%3D1992%26giornoProvvedimento%3D&amp;currentPage=1</a>
L. n. 394/1991	LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394 Legge quadro sulle aree protette. (GU n.292 del 13-12-1991 - Suppl. Ordinario n. 83)	<a href="http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1991-12-13&amp;atto.codiceRedazionale=091G0441&amp;queryString=%3FmeseProvvedimento%3D%26formType%3DRicerca_semplice%26numeroArticolo%3D%26numeroProvvedimento%3D394%26testo%3D%26annoProvvedimento%3D1991%26giornoProvvedimento%3D&amp;currentPage=1">http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1991-12-13&amp;atto.codiceRedazionale=091G0441&amp;queryString=%3FmeseProvvedimento%3D%26formType%3DRicerca_semplice%26numeroArticolo%3D%26numeroProvvedimento%3D394%26testo%3D%26annoProvvedimento%3D1991%26giornoProvvedimento%3D&amp;currentPage=1</a>
L. R. n. 50/1993	Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 (BUR n. 104/1993) NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL PRELIEVO VENATORIO.	<a href="http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/1993/93lr0050.html?numLegge=50&amp;annolegge=1993&amp;tipoLegge=Alr">http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/1993/93lr0050.html?numLegge=50&amp;annolegge=1993&amp;tipoLegge=Alr</a>
L. R. n. 40/1984	Legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 (BUR n. 38/1984) NUOVE NORME PER LA ISTITUZIONE DI PARCHI E RISERVE NATURALI REGIONALI.	<a href="http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/1984/84lr0040.html?numLegge=40&amp;annolegge=1984&amp;tipoLegge=Alr">http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/1984/84lr0040.html?numLegge=40&amp;annolegge=1984&amp;tipoLegge=Alr</a>
L. R. n. 6/2013	Legge regionale 23 aprile 2013, n. 6 (BUR n. 37/2013) INIZIATIVE PER LA GESTIONE DELLA FAUNA SELVATICA NEL TERRITORIO REGIONALE PRECLUSO ALL'ESERCIZIO DELLA ATTIVITÀ VENATORIA	<a href="http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2013/13lr0006.html#fnB6">http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2013/13lr0006.html#fnB6</a>
Dir. 2009/147/CE	DIRETTIVA 2009/147/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici	
Dir. 92/43/CEE	DIRETTIVA 92/43/CEE DEL CONSIGLIO del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche	
DM MATTM 17.10.2007	Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 CRITERI MINIMI UNIFORMI PER LA DEFINIZIONE DELLE MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE A ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE (ZSC) E A ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS)	
DM MATTM 22.1.2009	Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 22 gennaio 2009 MODIFICA DEL DECRETO 17 OTTOBRE 2007, CONCERNENTE I CRITERI MINIMI UNIFORMI PER LA DEFINIZIONE DELLE MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE A ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE (ZSC) E A ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS)	
DPR N. 357/1994	Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 "REGOLAMENTO RECENTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE RELATIVA ALLA CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI, NONCHE' DELLA FLORA E FAUNA SELVATICHE	
D. Lgs. n. 230/2017	DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2017, n. 230 "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.	



## ACRONIMI

ACRONIMO	NOME ESTESO
AATV	Azienda Agri-turistico-venatoria
AFS	Allevamento di fauna selvatica
AFV	Azienda Faunistico-venatoria
ATC	Ambito Territoriale di Caccia
CA	Comprensorio Alpino
CPrRFSSN	Centro privato di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale
CPuRFSSN	Centro pubblico di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale
CV	Calendario Venatorio
DPI	Documento Preliminare di Indirizzo
ISPRA	Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
MdC	Misure di Conservazione
OP	Oasi di Protezione
PCF	Piano di Controllo Faunistico
PFVP	Piano Faunistico-Venatorio Provinciale
PFVR	Piano Faunistico-Venatorio Regionale
RA	Rapporto Ambientale
RAP	Rapporto Ambientale Preliminare
RN 2000	Rete Natura 2000
SInCA	Studio di Incidenza Ambientale
SV	Stagione Venatoria
VAS	Valutazione Ambientale Strategica
VInCA	Valutazione di Incidenza Ambientale
ZAC	Zone di allenamento, addestramento e svolgimento di gare cani
ZR	Zona di Rispetto
ZRC	Zona di Ripopolamento e Cattura



## 1. PREMESSA E OBIETTIVI DELLA PIANIFICAZIONE FAUNISTICO- VENATORIA 2019-2024

Il nuovo Piano faunistico-venatorio regionale 2019-2024 (di seguito “PFVR 2019-2024”) si inserisce nel panorama degli strumenti pianificatori di rango regionale apportando, nello specifico settore, significativi elementi di novità.

È necessario precisare che l’attuale proposta di PFVR 2019-2024 trova origine in un contesto - normativo e procedurale - ben diverso sia rispetto a quello in cui si è approvato il vigente PFVR 2007-2012 che rispetto all’assetto nel quale si è venuta a costruire la precedente proposta di PFVR 2014-2019; quest’ultima, com’è noto, benché formalmente adottata dalla Giunta regionale con DGR n. 133/CR del 26.8.2014 e successivamente trasmessa al Consiglio regionale con nota prot. 362777 del 29.8.2014 per il successivo iter di esame e approvazione, non è stata oggetto di attivazione del medesimo iter, che si è poi venuto ad arrestare - definitivamente - con lo scadere della precedente IX Legislatura.

Con l’avvento della corrente X Legislatura, la Giunta regionale ha ritenuto di non procedere ad una mera ri-adozione della precedente proposta di PFVR 2014-2019 a seguito della quale ri-avviare il complessivo procedimento di adozione e approvazione della medesima proposta, ma di attivare un percorso di valutazione e approfondimento su contenuti, indirizzi e obiettivi della proposta pianificatoria.

Tra i principi informatori a base di tale approccio da parte della Giunta regionale, un elemento cardine è certamente rappresentato da un’analisi di coerenza tra la medesima proposta e il programma di governo complessivo a cui la Giunta intende dare attuazione nel corso di questa X Legislatura, tanto più in riferimento ad uno strumento - il PFVR - che costituisce punto di sintesi e convergenza tra vincoli, interessi ed istanze (aspetti legati, solo per riferirsi a quelle di maggiore rilievo, alle componenti ambientali ed ecologiche, alle componenti insediative e produttive, con particolare riferimento al settore primario ed alle politiche di sviluppo rurale e di evoluzione della PAC, alle componenti territoriali, alle componenti sociali ed al tre ancora).

Accanto a ciò, si è venuto ad inserire un nuovo elemento - questa volta esogeno rispetto all’ambito regionale - ovvero la riforma del contesto amministrativo locale a livello provinciale in attuazione della L. n. 56/2014 (meglio nota come “riforma Delrio”), che, intervenendo a carico delle funzioni esercitate e/o delegate appunto a livello provinciale e attribuendo la materia “caccia” al novero di quelle c. d. “non fondamentali”, ha avviato prima una riflessione - di carattere prettamente politico - sull’individuazione di un nuovo quadro ed assetto istituzionale in cui inserire la materia “caccia”, poi, a valle di questa, l’avvio di un cantiere di riforma normativa, organizzativa e procedurale nel quale il tema della pianificazione faunistico-venatoria ha un ruolo di primo piano.

E’ opportuno, per meglio chiarire i termini complessivi della questione ed anche in riferimento alla rilevanza che assume il quadro complessivo di riferimento a fini prima di inserimento della nuova proposta di PFVR 2019-2024 nel percorso di VAS, esplicitare il predetto quadro in forma schematica, come riportato nella Tabella 1.



Parametro	PFVR 2007-2012	(proposta di) PFVR 2014-2019	(proposta di) PFVR 2019-2014
Soggetto a VAS - Valutazione Ambientale Strategica (D. Lgs. n. 152/2006)	Non applicabile	Si (VAS a carico del livello regionale e provinciale di pianificazione faunistico venatoria, ai sensi degli articoli 8 e 9 della L. R. n. 50/1993, DGR n. 791/2009, n. 792/2011 e n. 834/2011)	Si
Assetto normativo e organizzativo <i>pre</i> riforma Delrio (caccia=funzione fondamentale, delegata a Province e Città Metropolitana di Venezia da L. R. n. 50/1993)	Si	Si (copresenza di distinti ambiti di pianificazione faunistico-venatoria regionale e provinciale con coordinamento da parte del PFVR, ai sensi degli articoli 8 e 9 della L. R. n. 50/1993)	No
Assetto normativo e organizzativo <i>post</i> riforma Delrio (caccia=funzione non fondamentale di Province e Città Metropolitana di Venezia e come tale inserita in un processo complessivo di riordino)	Non applicabile	No (necessità di adeguamento secondo il percorso regionale veneto di attuazione della riforma Delrio in quanto proposta precedente all'avvio di tale percorso)	Si
Valutazione positiva da precedente percorso VAS (DGR n. 791/2009, n. 792/2011 e n. 834/2011)	Non applicabile	Si (parere favorevole sia per il livello di PFV provinciale che per il livello di PFV regionale, anche come elemento di integrazione e coordinamento dei PFV provinciali)	

Tabella 1. Quadro riepilogativo della pianificazione faunistico-venatoria della Regione del Veneto.

Ciò che emerge dal predetto quadro è che, anche nell'ipotesi di voler semplicemente ri-avviare il percorso di adozione e approvazione della proposta di PFVR 2014-2019, non è possibile prescindere, con particolare riferimento alle implicazioni in sede VAS, da una puntuale valutazione degli effetti dell'attuazione del riordino regionale della materia in applicazione della riforma Delrio, in quanto rilevanti ai fini del parere favorevole già acquisito dalla medesima proposta in sede VAS. A ciò va aggiunta, ovviamente, la necessità di una attenta revisione ed aggiornamento rispetto al complessivo



quadro normativo, di rango comunitario, nazionale e regionale oltre che di revisione e - se necessario - di aggiornamento rispetto al quadro conoscitivo e applicativo di parametri e vincoli di carattere ambientale.

E ciò anche in riferimento ad un ulteriore elemento di attenzione riferito alla pianificazione faunistico-venatoria, a qualsiasi livello si collochi tale pianificazione, ovvero il ruolo e la rilevanza che viene ad assumere il percorso di VAS - Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e della DGR n. 791/2009, in ragione della considerazione che la VAS, proprio per il suo carattere di valutazione strategica oltre che ambientale, va ad interagire, necessariamente, anche con il quadro ed il contesto normativo, procedurale e di reciproci rapporti e relazioni tra soggetti diversi interessati e coinvolti, anche a livelli diversi, dal medesimo contesto pianificatorio.

Pertanto, la Giunta regionale, prima ancora di arrivare alla definizione dell'indirizzo operativo, tra il mero ri-avvio di un percorso di adozione e approvazione della proposta di PFVR 2014-2019 (previa attualizzazione, per quanto necessario, dei contenuti) oppure la vera e propria attivazione di un percorso finalizzato all'elaborazione di una nuova proposta, ha ritenuto di inquadrare l'intera questione rispetto al focus del riordino normativo conseguente all'attuazione della riforma Delrio.

A seguito di tale primo elemento di valutazione e alla luce del quadro complessivo che emerge dalla lettura della Tabella 1, si è disposto di attivare un percorso così strutturato:

- in riferimento alla volontà, in attuazione della riforma Derio, di dare avvio ad un processo di riordino finalizzato alla riallocazione, in capo all'Amministrazione regionale, di tutte le deleghe precedentemente attribuite a livello provinciale con la L. R. n. 50/1993, oltre che di dare maggiore coesione e univocità al processo pianificatorio, si è previsto di mantenere un unico livello di pianificazione, quello regionale, ovvero il PFVR;

- tale livello di pianificazione si fonda e si struttura sul patrimonio informativo dei precedenti cicli pianificatori, con particolare riferimento alla proposta di PFVR 2014-2019, inteso sia nella componente regionale che nelle singole componenti provinciali, anche in riferimento al fatto che per tutte le componenti la fase valutativa in sede VAS aveva riscontrato un esito positivo;

- ulteriori e successivi iter pianificatori a partire da questo non possono quindi che fondarsi su due stabili riferimenti: il primo, costituito dalle proposte di PFVR e di PFVP 2014-2019, il secondo in ordine al fatto che le strutture tecnico/amministrative presso Province e Città Metropolitana di Venezia continuano a concorrere, pur limitazioni a volte ben rilevanti in termini di dotazioni (conseguenza della seconda fase, di ambito nazionale, della riforma Delrio), secondo la nuova strutturazione nei ruoli regionali ma mantenendo in toto la collocazione a livello periferico.

Sulla base di questi principi informativi, ad inizio 2017 la Giunta regionale ha adottato un apposito DDL, che, a seguito di un iter approfondito che ha visto il concorso prima delle autonomie locali e poi della Terza Commissione Consiliare, è stato approvato e promulgato come L. R. n. 27/2017.

La norma costituisce di fatto una estrapolazione, per necessità con funzione anticipatoria, del riordino complessivo della materia (ad oggi approdato in Consiglio regionale come PdL n. 356), in modo da consentire l'avvio del percorso di una nuova proposta pianificatoria in un contesto definito e chiaro.

Sostanzialmente, con la L. R. n. 27/2017, la Regione del Veneto ha definito un unico livello di pianificazione, ovvero quello regionale - il PFVR, attraverso la modifica dell'articolo 8 e l'abrogazione dell'articolo 9 della L. R. n. 50/1993, con ciò definendo, anche a fini VAS, quale sia l'assetto dello strumento pianificatorio in materia faunistico-venatoria. Oltre a ciò, in ragione della volontà di valorizzare un percorso ed un patrimonio di analisi e proposte pianificatorie che hanno portato perlomeno all'adozione per il PFVR 2014-2019 se non alla vera e propria approvazione per i PFVP 2014-2019, per tutti con parere positivo in sede VAS, la stessa L. R. n. 27/2017 comprende anche una specifica norma transitoria (articolo 11) che assegna alla Giunta regionale la facoltà di implementare, nelle nuove proposte pianificatorie, i contenuti ritenuti utili a partire dai PFVP 2014-2019 approvati e con esito positivo della procedura VAS. In tal modo l'unico livello di pianificazione regionale continua a comprendere e implementare, in stretta e sinergica condivisione, le tematiche rilevanti del livello provinciale, con particolare riferimento a quelle di maggiore rilievo (solo per citarne una a titolo di esempio, la Zona Faunistica delle Alpi).

A conferma del ruolo e del rilievo che assume, sia a fini pianificatori che a livello gestionale, il tema del riordino di ruoli, competenze e attribuzioni e della necessità di ridisegnare processi e percorsi tra il livello centrale e quello periferico, si evidenzia come ciò costituisca uno degli Obiettivi Prioritari (OP) aventi rilevanza a fini VAS, andando ad implementare, tramite la DGR n. 46/2018, i precedenti n. 10





Obiettivi Prioritari di cui alla precedente DGR n. 1718/2012 con un ulteriore OP n. 11, dando atto che, con la medesima DGR n. 46/2018, i medesimi n. 10 Obiettivi Prioritari sono stati oggetto di una puntuale revisione ed adeguamento.

In tal senso, ai fini di un puntuale adeguamento al nuovo assetto strutturale e procedimentale in materia di pianificazione faunistico-venatoria, con la medesima DGR N. 46/2018 sono state abrogate le DGR n. 792/2011 e n. 834/2011, riconducendo in tal modo anche il PFVR nell'ambito dell'ordinario percorso VAS come disciplinato dall'allegato A della DGR n. 791/2009.

In ordine agli aspetti più strettamente contenutistici della proposta di PFVR 2019-2014, si ribadisce il ruolo e la rilevanza che assume la Carta delle Vocazioni Faunistiche del Veneto, elaborata nell'ambito della stesura della precedente proposta di PFVR e che, previa implementazione di una opportuna attività di aggiornamento della base informativa, continua a costituire un punto di riferimento per la concreta costruzione della presente proposta di PFVR oltre che per le fasi successive di gestione dello stesso Piano.

Aggiornamento della base informativa che si struttura, preliminarmente, sia sulla base di monitoraggi generali e specifici che costituiscono oggetto delle azioni rilevanti a fini VAS a carico del PFVR che attraverso la prosecuzione, ormai di fatto entrata a regime, della stampa e distribuzione di un modello di tesserino venatorio regionale a lettura ottica.

Le dinamiche evolutive della popolazione venatoria condizionano evidentemente sia la quantità di superfici disponibili per l'esercizio venatorio sia la valenza faunistica e venatoria degli ambienti e dei territori. Rimane quindi impegnativo, pur in presenza di una significativa diminuzione a livello regionale del numero di cacciatori residenti, l'obiettivo di individuare meccanismi di soddisfacimento della domanda venatoria (domanda di accesso al territorio per il tramite del meccanismo di iscrizione agli Ambiti territoriali di caccia - ATC) che garantisca, al tempo stesso equità in termini di superfici per singolo cacciatore e rispetto di vincoli di sostenibilità dell'attività di prelievo, attraverso opportuni indici venatori.

Anche questo PFVR si fa carico di questo obiettivo, attraverso:

- il calcolo oggettivo, coordinato a livello provinciale, della SASP (superficie agro-silvo-pastorale) e del territorio effettivamente venabile;
- un'evoluzione nell'approccio metodologico e gestionale, per certi versi con contenuti di forte innovazione, a carico di taluni istituti, quali ad esempio le aree di rispetto ed i fondi sottratti, in un contesto di attenzione, confronto e condivisione nei confronti delle esigenze della pianificazione faunistico-venatoria e di quelle del mondo agricolo;
- la necessità di affrontare in maniera definitiva il tema del meccanismo dell'iscrizione agli ATC delle c. d. "seconde scelte" e dell'istituto dell'ospitalità, che deve essere gestito - a regime - secondo criteri gestionali, decisionali e amministrativi che garantiscano anche piena trasparenza e sostenibilità; in tale ambito, si ritiene di inserire anche la questione della possibilità di inserire, al pari di altri contesti regionali, meccanismi e procedure gestionali relative alla c. d. "mobilità venatoria", ovvero la possibilità di prevedere che un'eventuale margine utile tra la consistenza massima ammissibile per una determinata struttura gestionale e l'effettiva capienza sulla base delle domande di accesso possa essere oggetto di ammissione, a carattere temporaneo e limitato (nel tempo e nelle specie oggetto di prelievo) da parte di cacciatori di altri contesti territoriali, secondo criteri di ammissione da gestire attraverso idonee procedure, anche strutturate a livello informatico.

Sul versante gestionale il PFVR, a fronte della complessità di un sistema condizionato da più fattori, ha inteso riportare al centro dell'attenzione, quale base su cui costruire lo stesso sviluppo logico del processo di pianificazione, il rapporto tra gestione faunistico-venatoria e mondo agricolo, con particolare riferimento ad alcuni *focus* di forte rilievo, tra cui il tema dei danni alle colture provocati dalla fauna selvatica (in riferimento alle attività di prevenzione ed all'erogazione di contributi a fini risarcitori alle imprese), la questione relativa al controllo delle specie dannose anche in riferimento al tema delle specie alloctone, il tema della gestione dei grandi carnivori in riferimento ad alcuni sistemi produttivi agro-zootecnici nelle aree montane.

Proprio in riferimento a tale specifico contesto, va ribadito come a partire dall'esperienza maturata nel corso della vigente stagione pianificatoria e di quella precedente oltre che dagli esiti delle



attività di confronto ed interlocuzione attivate nell'ambito del percorso VAS a carico della proposta di PFVR 2014-2019 emergano alcune criticità riguardo al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla L. n. 157/1992 rispetto a tale contesto.

A solo titolo di esempio, si richiamano alcune problematiche:

- la necessità di avviare un percorso di responsabilizzazione degli ATC nella gestione della fauna stanziale, che non può essere banalizzato alla mera delega operativa in ordine alle procedure di risarcimento dei danni;
- la necessità di garantire specifiche dotazioni di bilancio adeguate all'entità della problematica complessiva, anche in riferimento alla questione inerente l'applicazione del regime "de minimis";
- la necessità di consolidare e sviluppare un rapporto tra ATC e imprese agricole orientato alla realizzazione di miglioramenti ambientali a fini faunistici, che comprende anche una gestione per quanto possibile evoluta delle aree di rispetto di cui all'articolo 21, comma 13 della L. R. n. 50/1993;
- la necessità di individuare approcci gestionali che tengano conto delle peculiarità di alcune specifiche imprese agricole, ovvero attività agrituristiche e di turismo rurale, fattorie didattiche e agricoltura sociale.

Di seguito si riportano, per esteso, gli Obiettivi Prioritari, dal n. 1 al n. 11 compreso, della pianificazione faunistica venatoria per il periodo 2019-2024, individuati, come prevedono espressamente le disposizioni in materia di VAS, in funzione dei criteri di sostenibilità ambientale fissati a livello europeo e già espressi nella Conferenza di Rio de Janeiro nel 1992, criteri di sostenibilità che costituiscono la base degli obiettivi ambientali di qualsiasi piano e/o programma che va sottoposto a VAS, approvati come Allegato "A" alla DGR n. 46/2018:

#### Obiettivi Prioritari (OP) per la predisposizione della proposta di PFVR

OP n. 1. Conseguire gli obiettivi di conservazione e tutela della fauna e degli habitat individuati ai sensi delle Direttive "Uccelli" e "Habitat", in base ad una razionale programmazione del territorio e delle risorse naturali ed ambientali; le presenze faunistiche sono promosse prioritariamente mediante la tutela, la conservazione e il ripristino di idonei ambienti naturali e semi-naturali (RICONDUCIBILE AL CRITERIO 4 DI SOSTENIBILITA'););

OP n. 2. Valorizzare, attraverso una programmazione sostenibile delle attività gestionali e venatorie, le tradizioni venatorie regionali legate alle peculiarità territoriali e faunistiche, compatibilmente con la normativa vigente (RICONDUCIBILE AI CRITERI 2 E 6 DI SOSTENIBILITA'););

OP n. 3. Pervenire ad un misurabile miglioramento dei parametri di autosufficienza della produzione di selvaggina cacciabile e ad una riduzione dei contingenti di selvaggina immessi sul territorio provenienti da allevamento e comunque dall'estero (RICONDUCIBILE AL CRITERIO 2 DI SOSTENIBILITA'););

OP n. 4. Individuare, definire e strutturare modelli ed approcci indirizzati alla gestione delle problematiche connesse al naturale ritorno dei grandi carnivori sulle Alpi e della stabilizzazione nel medio-lungo periodo di meta-popolazioni autosufficienti, attraverso la riduzione dei conflitti, effettivi e anche potenziali, con le attività antropiche, nonché attraverso il coordinamento a livello intra- ed extra-regionale delle attività di gestione e monitoraggio (RICONDUCIBILE AL CRITERIO 4 E 10 DI SOSTENIBILITA'););

OP n. 5. Ricondurre il fenomeno dei danni causati dalla fauna selvatica alle attività agricole a livelli di tollerabilità e di sostenibilità economica, attraverso una corretta azione di pianificazione prima e di gestione poi, che tenga conto delle vulnerabilità ambientali, delle vocazionalità faunistiche e delle caratteristiche peculiari delle singole produzioni agricole, agro-alimentari, zootecniche e silvo-pastorali, promuovendo l'accesso ed il ricorso a misure di prevenzione (RICONDUCIBILE AL CRITERIO 7 DI SOSTENIBILITA'););

OP n. 6. Contenere l'espansione e, per quanto possibile, tendere all'eradicazione, di specie estranee al panorama faunistico regionale, in particolare se la loro presenza è causa di possibili conflitti con la salvaguardia delle biocenosi, con la presenza delle specie autoctone e con le attività antropiche, in attuazione del Regolamento (UE) n. 1143/2014 e attraverso l'attuazione di programmi coordinati a valenza regionale, in prosecuzione di quanto già realizzato per nutria e cinghiale (RICONDUCIBILE AL CRITERIO 4 E 7 DI SOSTENIBILITA'););



OP n. 7. Gestione degli ungulati; per le specie autoctone, pervenire a densità e distribuzione territoriale delle popolazioni compatibili con le attività antropiche e in equilibrio con le biocenosi, valorizzando il prelievo venatorio come strumento di gestione atto a favorire il miglioramento qualitativo e l'equilibrio numerico fra le diverse classi di età delle popolazioni oggetto di prelievo nonché, ove sostenibile, come attività di produzione primaria, in armonia con le vigenti normative comunitarie; per le specie alloctone o comunque estranee al patrimonio faunistico regionale, contenimento delle popolazioni esistenti negli ambiti territoriali di presenza e congelamento delle densità, se compatibili con le attività antropiche e le biocenosi; eradicazione dei nuclei presenti in contesti del tutto estranei o frutto di immissioni abusive o fughe accidentali (RICONDUCIBILE AL CRITERIO 4 E 7 DI SOSTENIBILITA');)

OP n. 8. Promuovere un miglioramento in termini qualitativi e quantitativi del livello di conoscenza delle componenti faunistiche regionali, dei parametri relativi all'attività venatoria e, più in generale, di tutte le attività connesse alla gestione faunistica, attraverso: a. standardizzazione e informatizzazione dei sistemi di raccolta dati, attraverso l'utilizzo di piattaforme informatiche condivise; b. uniformità delle metodologie di raccolta dati; c. responsabilizzazione e "crescita culturale" delle componenti gestionali locali e del mondo venatorio in generale, ai fini del miglioramento della qualità dei dati; d. riconoscimento e valorizzazione delle attività tecnico-scientifiche e culturali svolte a titolo volontaristico al fine di implementare le conoscenze in campo faunistico regionale, e tra queste inanellamento scientifico, monitoraggio e censimenti, stazioni permanenti di monitoraggio (RICONDUCIBILE AL CRITERIO 9 DI SOSTENIBILITA');

OP n. 9. Attenuare i livelli di conflitto e di "percezione negativa" nei confronti dell'attività venatoria da parte del mondo agricolo e dell'opinione pubblica in generale, ponendo attenzione al riconoscimento della proprietà privata e alle attività economiche e socio-culturali in ambito agro-silvo-pastorale che manifestano livelli di criticità nella compatibilità con l'attività venatoria (RICONDUCIBILE AI CRITERI 7, 9 E 10 DI SOSTENIBILITA');

OP n. 10. Promuovere una maggiore sinergia negli obiettivi e un maggior coordinamento delle scelte gestionali in materia di prelievo venatorio tra gestione privatistica (Aziende faunistico-venatorie - Afv e agri-turistico-venatorie - Aatv) e gestione programmata (Ambiti Territoriali di Caccia e Comprensori Alpini), perseguendo l'attenuazione delle possibili conflittualità a livello locale (RICONDUCIBILE AI CRITERI 7 E 10 DI SOSTENIBILITA').

OP n. 11. Definire, anche in riferimento all'attuale fase di riordino conseguente alla riforma del livello amministrativo provinciale a seguito della L. n. 56/2014, una proposta di modello organizzativo e gestionale che tenga conto delle specificità di processi e procedimenti gestionali ed amministrativi che devono trovare collocazione ad un livello (centrale o periferico) adeguato in termini di efficienza ed efficacia, anche in riferimento ad un orizzonte temporale di attività quale è quello che caratterizza il PFVR che consente, ove necessario, l'adozione di integrazioni e miglioramenti, sia puntuali che complessivi, nell'ambito di quanto prevede il comma 6 dell'articolo 8 della L. R. n. 50/1993; in tal senso, la individuazione di un idoneo riferimento gestionale, centrale o allocato sul territorio di riferimento, assume ruolo e rilevanza in riferimento agli aspetti sociali connessi all'attività di gestione faunistica di prelievo venatorio, in risposta alle attese che provengono dal territorio stesso, perseguendo l'attenuazione o la rimozione di possibili conflittualità a livello locale (RICONDUCIBILE AI CRITERI 4, 5, 6 E 10 DI SOSTENIBILITA').



## 2. PRINCIPI INFORMATIVI DEL PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE 2019-2024

A seguito delle modifiche alla L. R. n. 50/1993 introdotte con la L. R. n. 27/2017, il Regolamento di Attuazione (di seguito "RdA") è costituito dai seguenti documenti, elaborati ed elementi (articolo 8, comma 5 della L. R. n. 50/1993):

- cartografia riportante la delimitazione della Zona Faunistica delle Alpi e la suddivisione del relativo territorio in Comprensori Alpini, la suddivisione del restante territorio in Ambiti Territoriali di Caccia, l'individuazione delle Oasi di Protezione, delle Zone di Ripopolamento e Cattura, l'identificazione dei valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, l'individuazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi e delle zone ed i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna selvatica di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori singoli o associati;
- lo schema di statuto degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC);
- lo schema di statuto dei Comprensori Alpini (CA);
- l'Indice di Densità Venatoria massima e minima per gli ATC, in riferimento a quanto prevede il comma 3 dell'articolo 14 della L. n. 157/1992;
- l'Indice di Densità Venatoria massima e minima per i CA, in riferimento a quanto prevede il comma 4 dell'articolo 14 della L. n. 157/1992;
- le modalità di prima costituzione dei Comitati Direttivi degli ATC e dei CA, la loro durata in carica nonché le norme relative alla loro prima elezione ed ai successivi rinnovi;
- la disciplina dell'attività venatoria nel territorio lagunare-vallivo, fermo restando le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 della L. n. 157/1992;
- i criteri per l'assegnazione di contributi di cui al comma 1 dell'articolo 15 della L. n. 157/1992 ai proprietari o conduttori di fondi rustici ai fini dell'utilizzo degli stessi nella gestione programmata della caccia.



### 3. CARATTERIZZAZIONE DELLA POPOLAZIONE VENATORIA REGIONALE

Dall'esame dell'andamento del numero di tesserini venatori rilasciati nelle ultime 18 stagioni venatorie, come riportato nella Tabella 2.1, emerge un trend nettamente negativo, con una riduzione complessiva a livello regionale, dal valore di 60.169 della stagione 2000/2001 a quello di 42.900 della stagione 2017, di 17.269 unità, pari al -32% circa (parametrato rispetto alla consistenza media dell'intero periodo di riferimento).

Provincia	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18
BELLUNO	3624	3584	3455	3405	3364	3509	3257	3092	3366	3331	3052	3065	3309	3231	3245	2802	2845	2756
PADOVA	8516	8532	8566	8522	8450	8303	8132	8041	7899	7761	7474	7208	6823	6420	6043	5937	5764	5638
ROVIGO	3093	3084	3169	3201	3137	3059	2940	2912	2838	2735	2629	2550	2406	2253	2184	2178	2120	2078
TREVISO	9217	9110	9081	8976	8873	8730	8536	8452	8219	8047	7940	7619	7564	7089	6889	6822	6627	6371
VENEZIA	6192	6091	6174	6125	6073	5951	5632	5510	5402	5218	5160	5017	4835	4614	4462	4467	4260	5161
VERONA	10700	10645	10866	10879	10772	10579	10346	10165	10.006	9805	9596	9261	9357	8764	8240	7592	7507	7268
VICENZA	18827	19163	19634	19839	19921	19816	19319	19153	19.028	18.714	18186	17825	16310	14344	13437	14015	13982	13628
<b>TOTALE</b>	<b>60169</b>	<b>60209</b>	<b>60945</b>	<b>60947</b>	<b>60590</b>	<b>59947</b>	<b>58162</b>	<b>57325</b>	<b>56758</b>	<b>55611</b>	<b>54037</b>	<b>52545</b>	<b>50604</b>	<b>46715</b>	<b>44500</b>	<b>43813</b>	<b>43105</b>	<b>42900</b>

Tabella 3.1 Consistenza venatoria regionale e provinciale periodo 2000/2001 - 2017/2018.

I decrementi più rilevanti riguardano le Province di Padova (-39%) e Rovigo (-38%) mentre la Città Metropolitana di Venezia (-19%) risulta essere l'ambito territoriale con il minor tasso di riduzione numerica; in posizione intermedia si trovano Vicenza (-30%) e Verona e Treviso (entrambe con -36%).



#### 4. APPOSTAMENTI FISSI

La necessità di affrontare, nell'ambito del PFVR, le tematiche relative agli appostamenti fissi destinati all'esercizio venatorio nella forma esclusiva di caccia di cui alla lettera b), comma 5 dell'articolo 12 della L. n. 157/1992, si fonda sia su un preciso obbligo normativo previsto dalla lettera e) del comma 4 ter dell'articolo 8 della L. R. n. 50/1993 (secondo la riformulazione derivante dall'approvazione della L. R. n. 27/2017) oltre che su una puntuale prescrizione della Commissione Regionale VAS che, nell'ambito del proprio Parere Motivato n. 66 del 24.5.2014, ha previsto, al punto 9, che *“dovrà essere adeguatamente sviluppata e trattata la sovrapposizione fra la densità di appostamenti fissi per comune e territorio vincolato, ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004, al fine di verificare eventuali conflittualità o potenziali fra i due descritti elementi;”*.

A tal proposito, è opportuno inquadrare la questione nel complessivo contesto normativo, nazionale e regionale.

A livello nazionale, con l'articolo 7, comma 5, lettera c) della L. n. 221/2015 sono stati introdotti, all'articolo 5 della L. n. 157/1992, due nuovi commi, 3-bis e 3-ter:

Articolo 5, comma 3 bis della L. n. 157/1992 *“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.”* - Esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi: <<omissis>> 3. Le regioni emanano norme per l'autorizzazione degli appostamenti fissi, che le province rilasciano in numero non superiore a quello rilasciato nell'annata venatoria 1989-1990. 3-bis. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 3 costituisce titolo abilitativo e condizione per la sistemazione del sito e l'installazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività, che possono permanere fino a scadenza dell'autorizzazione stessa e che, fatte salve le preesistenze a norma delle leggi vigenti, non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi, abbiano natura precaria, siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri o tradizionali della zona, o con strutture in ferro anche tubolari, o in prefabbricato quando interrati o immersi, siano privi di opere di fondazione e siano facilmente ed immediatamente rimuovibili alla scadenza dell'autorizzazione. 3-ter. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono con proprie norme le caratteristiche degli appostamenti nel rispetto del comma 3-bis.

Il recepimento regionale della norma nazionale è avvenuto nell'ambito della L. R. n. 50/1993 *“Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio.”* con l'introduzione, ad opera dell'articolo 1 della L. R. n. 1/2016, dell'articolo 20-quater:

“Art. 20 quater (Disposizioni in materia di appostamenti fissi ad uso venatorio): 1. Fatte salve le preesistenze a norma delle leggi vigenti l'autorizzazione degli appostamenti fissi di cui alle lettere b) e c) del comma 5 dell'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 costituisce, ai sensi del comma 3 bis dell'articolo 5 della medesima legge, titolo abilitativo edilizio e paesaggistico e condizione per la sistemazione del sito e l'installazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività per la durata dell'autorizzazione stessa. 2. Gli appostamenti di cui al comma 1 non devono comportare alterazione permanente dello stato dei luoghi, devono avere natura precaria e siano realizzati in legno, utilizzando materiali leggeri o tradizionali della zona, o con strutture in ferro anche tubolari, o in prefabbricato quando interrati o immersi, purché privi di opere di fondazione e facilmente ed immediatamente rimuovibili alla scadenza dell'autorizzazione, e devono osservare le seguenti dimensioni massime: a) appostamenti fissi di caccia allestiti a terra: - base metri quadrati 12; - altezza metri 3 dal piano di calpestio; b) appostamenti fissi per la caccia ai colombacci: - base metri quadrati 12; - altezza massima non superiore il limite frondoso degli alberi.”.

Dal punto di vista normativo, non si può non rilevare che la L. R. n. 11/2016, pubblicata nel BUR n. 25 del 18 marzo 2016, è stata oggetto di esame in sede governativa, per verificare la presenza di eventuali profili di illegittimità costituzionale, nella seduta del Consiglio dei Ministri del 10.5.2016, con esito di non impugnazione della norma regionale. Pertanto, in riferimento ad eventuali profili di lesione di prerogative ed ambiti esclusivi di carattere normativo di rango nazionale, l'articolo 1 della L. R. n. 11/2016 risulta essere, ad oggi e a tutti gli effetti pienamente vigente; allo stesso modo, quindi, risulta al pari pienamente vigente ed applicabile l'articolo 20-quater della L. R. n. 50/1993, e, sul punto, non si hanno, peraltro, riscontri e notizie di eventuali ricorsi in sede amministrativa nell'ambito dei quali sia stato richiesto di sottoporre al vaglio della Corte Costituzionale la legittimità dell'articolo 20-quater della L. R.



n. 50/1993 né, tantomeno, si hanno notizie di sentenze e decisioni da parte della medesima Corte sul disposto normativo in parola.

In tal senso, preso atto di una significativa genericità della norma nazionale (articolo 5, commi 3-bis e 3-ter della L. n. 157/1992) “L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 3 costituisce titolo abilitativo e condizione per la sistemazione del sito e l'installazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività, che possono permanere fino a scadenza dell'autorizzazione stessa e che, fatte salve le preesistenze a norma delle leggi vigenti, non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi, abbiano natura precaria, siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri o tradizionali della zona, o con strutture in ferro anche tubolari, o in prefabbricato quando interrati o immersi, siano privi di opere di fondazione e siano facilmente ed immediatamente rimovibili alla scadenza dell'autorizzazione. “ non si può non rilevare come, al contrario, la norma regionale ha operato una puntuale precisazione in ordine alla valenza ed al ruolo da attribuire al termine “titolo abilitativo”, andando a precisare che lo stesso, in ciò richiamandosi espressamente alla lettera c) del comma 5 dell'articolo 12 della L. n. 157/1992, “costituisce, ai sensi del comma 3 bis dell'articolo 5 della medesima legge, titolo abilitativo edilizio e paesaggistico e condizione per la sistemazione del sito e l'installazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività per la durata dell'autorizzazione stessa”. Norma regionale, che, si ripete, non è stata oggetto nei termini di legge di specifica impugnazione in sede governativa né, tantomeno, di richieste di rinvio alla Corte Costituzionale nell'ambito di ricorsi in sede amministrativa ed è quindi da ritenere del tutto vigente e pienamente applicabile. A conferma, si richiamano anche i contenuti, per quanto pertinenti e applicabili, della nota prot. n. MBAC-DR-VEN DIR-UFF 0011571 del 15/07/2014 Cl. 34.34.01/1 della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto.

Il tutto, infine, viene ad inserirsi in un quadro complessivo, di rango nazionale, che va nella direzione di semplificare le procedure anche in questi specifici ambiti normativi, in linea con gli indirizzi del D. P. R. n. 31/2017.

Sulla base del predetto quadro complessivo, si ritiene di poter dare risposta anche a quanto richiesto dalla Commissione Regionale VAS con il punto 9, nel senso che valutare l'eventuale conflittualità derivante dalla sovrapposizione tra la densità di appostamenti fissi per comune e territorio vincolato ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004.

Dato atto che l'entità complessiva di appostamenti fissi è stata a suo tempo fissata, con il comma 3 dell'articolo 5 della L. n. 157/1992, al numero (non incrementabile) di quelli in essere alla stagione venatoria 1989-1990 e che, in ragione di ciò, rimane anche fissata la densità dei medesimi appostamenti, e rilevato che, con la stessa norma, a seguito delle modifiche operate dalla L. n. 221/2015, la rilevanza in termini paesaggistici a carico degli appostamenti fissi è stata oggetto di una rivalutazione, in senso evidentemente positivo (stante la palese volontà di semplificare l'iter procedurale di autorizzazione), si ha motivo di ritenere che la risposta alla richiesta puntuale della Commissione Regionale VAS si possa ritenere data, in termini altrettanto positivi.



## 5. GESTIONE DELLA SPECIE CINGHIALE (*Sus scrofa* L.)

Con DGR n. 2088 del 3.8.2010 [<https://bur.regione.veneto.it/BuryServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=226329>] la Regione Veneto ha emanato le prime linee di indirizzo per la gestione del cinghiale, sulle quali si fonda la programmazione e la pianificazione di tutte le attività gestionali, sia di prelievo venatorio che di controllo faunistico, che possono essere applicate alla specie.

Per la gestione ed il controllo della specie sono state individuate, in ambito regionale, tre Unità Gestionali Omogenee (UTG):

1) Aree A, dove il cinghiale, qualora presente, non è in alcun modo compatibile con il contesto territoriale (agricoltura intensiva e specializzata e/o di pregio, tutela della viabilità, presenza di biocenosi vulnerabili oggetto di protezione); in questi ambiti l'obiettivo gestionale è rappresentato dall'eradicazione della specie ("tolleranza zero"), e sono ammessi solo interventi di controllo;

2) Aree B, dove il cinghiale è presente, che si articolano in:

2a) aree B1: la presenza del cinghiale è consolidata (non è più perseguibile l'obiettivo "eradicazione") ma è comunque causa di danni alle produzioni ed alle strutture del settore agricolo ed impatti negativi in altri ambiti, sia antropici che a livello di biocenosi ed habitat; in tali contesti l'obiettivo gestionale è il mantenimento della densità di popolazione al di sotto di una soglia di tolleranza, che può essere definita a partire da una determinata soglia economica di danno; in ragione di tali caratteristiche, in questi ambiti l'attività venatoria è sconsigliata;

2b) aree B2: la presenza del cinghiale è consolidata ed è, entro certi limiti, compatibile con la realtà territoriale (in termini di attività agricola, di viabilità e di biocenosi) e può quindi, a determinate condizioni, rappresentare una "risorsa faunistica"; l'obiettivo gestionale consiste nel mantenimento nel tempo delle condizioni ritenute compatibili, sia in termini di estensione dell'area (che non deve incrementare) sia in termini di livello di danni; in questi ambiti può essere ammessa l'attività venatoria.

L'area A, definita a priori, è rappresentata dal territorio di pianura ed è caratterizzata da una presenza continua di aree agricole ed urbanizzate, le aree B corrispondono alla fascia pedemontana (in colore marrone) ed alla Zona Faunistica delle Alpi (in colore verde scuro) così come evidenziato nella Figura X.1, dove la linea di demarcazione tra l'area A ed il restante territorio regionale è evidenziata con dalla linea rosso scuro.




Figura 5.1- Suddivisione del territorio regionale in aree omogenee per la gestione del cinghiale





Pertanto, solo nella fascia pedemontana e nella Zona Faunistica delle Alpi, le Province territorialmente interessate sono state a suo tempo delegate all'individuazione di UNITA' GESTIONALI OMOGENEE - UGO (e quindi rispettivamente, Aree A, B1 e B2), che verranno individuate mediante apposita cartografia in scala di almeno 1 : 25.000 e rese disponibili alle strutture gestionali interessate, rispettivamente, alle attività di controllo ed a quelle di prelievo venatorio. Pertanto, sulla scorta di ciò, tutto il territorio delle province di Rovigo, Venezia e Padova e quota parte dei territori di Verona, Vicenza e Treviso sono individuati come Area A, all'interno della quale non è tollerata la presenza del cinghiale e di conseguenza viene costantemente realizzato uno sforzo volto all'eradicazione della specie. Nel territorio della provincia di Belluno e nella parte del territorio delle province di Verona, Vicenza e Treviso escluse dalla zona A come sopra individuata, le Province hanno potuto individuare, nell'ambito dei rispettivi PFVP, le diverse UGO, al fine di definire con idonea cartografia le aree di gestione e di eradicazione della specie.

In tali settori possono essere individuati DISTRETTI GESTIONALI - DG, nei quali possono ricadere aree sottoposte a diverse modalità di gestione, quali ad esempio le zone di caccia al cinghiale, aziende faunistico-venatorie, zone addestramento cani, zone di ripopolamento e cattura, oasi e parchi. Ciascun distretto può ricadere interamente all'interno dell'area di gestione del cinghiale oppure all'interno dell'area di eradicazione della specie. Il territorio di ciascun distretto, ricadente nell'area di gestione della specie, può essere suddiviso, al netto delle aree chiuse all'attività venatoria o facenti parte di AFV, in una o più ZONE DI CACCIA. Tali zone possono essere destinate alle squadre di caccia al cinghiale in girata con la prescrizione che ogni squadra deve esercitare l'attività venatoria solo all'interno della zona assegnata. Oppure possono essere assegnate anche a cacciatori singoli per la caccia di selezione da appostamento temporaneo o alla cerca.

Nel territorio di ciascun distretto ricadente nell'area di eradicazione del cinghiale vengono identificate, localizzate e cartografate un certo numero di parcelle particolarmente sensibili alla presenza della specie, individuate in funzione della stima di consistenza del cinghiale, dei danni arrecati alle colture, degli incidenti stradali causati direttamente o comunque riconducibili alla specie; tali parcelle possono essere affidate ad gruppi di operatori addetti al controllo faunistico (di cui all'articolo 19, comma 2 della L. n. 157/1992 ed all'articolo 17, comma 2 della L. R. n. 50/1993), che operano sotto il diretto coordinamento della Vigilanza Venatoria competente per territorio e sulla base di piani di controllo soggetti a preliminare parere da parte dell'ISPRA; all'interno delle parcelle si possono individuare alcune strutture funzionali all'attività di controllo faunistico come siti di alimentazione, altane, appostamenti fissi, recinti e chiusini di cattura.

Nella tabella seguente vengono indicate le superfici indicative delle diverse unità territoriali a cui deve essere riferita la gestione del cinghiale.

Tipologia	Superficie ha
Unità gestionali omogenee (UGO)	30.000 - 80.000
Distretti	5.000-10.000
Zone di caccia	2.000-4.000
Parcelle	500-1.000
Siti	1-10

#### 5.1 ATTIVITA' DI CONTROLLO A FINI DI ERADICAZIONE NELL'AREA A (ai sensi dell'articolo 19 comma 2 della L. n. 157/1992 e dell'articolo 17 comma 2 della L. R. n. 50/1993)

Al fine di consolidare ulteriormente obiettivi, coordinamento ed efficacia delle attività di controllo del cinghiale nel territorio regionale, con DGR n. 598/2017 e con DGR n. 1155/2017 [<https://bur.regione.veneto.it/BurVServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=350252>], si è disposto di approvare, rispettivamente e previo pertinente parere favorevole da parte dell'ISPRA, il "Piano Triennale di gestione e controllo - a fini di eradicazione - del cinghiale (Sus scrofa L.) nel territorio regionale (2017-2019)" e la "Revisione 01 del Piano Triennale di gestione e controllo - a fini di eradicazione - del cinghiale (Sus scrofa L.) nel territorio regionale (2017-2019) ai sensi dell'articolo 19 della L. n. 157/1992 e dell'articolo 17 della L. R. n. 50/1993."; quest'ultima versione (di seguito indicata come "Piano"), a tutt'oggi, risulta essere pienamente vigente e applicabile nel territorio regionale.



**FINALITA':** controllo a fini di eradicazione del cinghiale nell'Area A come individuata. Le operazioni di eradicazione verranno effettuate mediante abbattimenti con carabina all'aspetto, da altana e alla cerca, di notte con impiego (funzionale a garantire la necessaria selettività agli interventi di prelievo e sicurezza degli operatori ma comunque soggetto ad alcune puntuali limitazioni) di fonti luminose e visori notturni, con la tecnica della girata con cane limiere qualificato, con chiusini e recinti di cattura.

**SOGGETTI INTERESSATI E LORO RUOLO:**

**Provincia** (e, a seguito dell'avvenuto riordino in attuazione della L. n. 56/2014, L. R. n. 19/2015 e L. R. n. 30/2016) la **Struttura Regionale competente in materia faunistico-venatoria**: individua, in linea con gli obiettivi locali del Piano Regionale, le aree di intervento e le relative priorità, valuta le parcelle e predispone le relative modalità di intervento; predispone gli atti autorizzativi e operativi per le azioni di controllo ed i relativi piani; assegna il coordinamento alla Vigilanza Venatoria, che provvede alla costituzione di gruppi di intervento (soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 19 della L. n. 157/1992 ed al comma 2 dell'articolo 17 della L. R. n. 50/1992 e previa verifica del possesso dei richiesti criteri soggettivi) ed al controllo delle operazioni; verifica ed elabora i risultati ottenuti (n. di capi abbattuti) e l'efficacia delle operazioni svolte; attribuisce, sulla base dei risultati personali ottenuti da ciascun operatore, opportuni indici di efficienza; individua e struttura punti di raccolta dei capi nel territorio e provvede affinché siano garantiti i più rigorosi limiti e criteri circa il trattamento delle spoglie dei capi prelevati, disponendo in ordine alla destinazione delle stesse; organizza corsi per operatori oltre che per conduttori di cane limiere e da traccia;

**ATC e CA:** propongono i nominativi dei selecontrollori e dei conduttori di cane limiere per le attività di formazione e abilitazione per la partecipazione alle operazioni di eradicazione, individuando anche eventuali referenti locali; propone, al coordinamento in capo alla Vigilanza Venatoria, i distretti e le parcelle nei quali effettuare gli interventi; collabora e concorre alle attività di ricerca dei capi feriti;

**Struttura Regionale centrale competente in materia faunistico-venatoria:** svolge attività di coordinamento complessivo sul Piano; fornisce un supporto tecnico ai fini degli obiettivi e delle finalità del Piano, anche in rapporto con ISPRA, oltre che ai fini della coerenza con la complessiva attività di pianificazione faunistico-venatoria; raccoglie, a livello regionale, dati e informazioni sulla concreta realizzazione del Piano anche ai fini del monitoraggio sulle attività realizzate e gli obiettivi raggiunti;

**Associazioni agricole, imprese e operatori agricoli:** concorrono e collaborano ai fini dell'individuazione dei siti e delle aree maggiormente sensibili, in riferimento ai danni alle produzioni ed alle strutture agricole provocati dalla specie; collaborano, anche rendendo disponibili spazi, alla predisposizione e installazione di strutture (altane, punti di foraggiamento, recinti o chiusini) funzionali alle operazioni di controllo; assicurano, a livello associativo, adeguata informazione sui metodi di prevenzione del danno.

**ORGANIZZAZIONE DEL CONTROLLO:** le operazioni di controllo a fini di eradicazione vengono effettuate nei distretti preventivamente individuati nell'Area A. Il distretto rappresenta pertanto l'unità territoriale di coordinamento e le parcelle come minime unità operative. In ogni distretto è quindi necessario definire e cartografare le sub-unità denominate parcelle che vanno dimensionate in funzione della consistenza dei cinghiali e dei danni e degli incidenti stradali. All'interno di tali sub-unità verranno individuati i siti dove esercitare il controllo mediante la tecnica dell'aspetto da punti fissi o da altana con foraggiamento. I siti individuati devono avere requisiti tali da massimizzare l'efficacia delle attività svolte e soprattutto garantire la sicurezza in riferimento al contesto territoriale ed agli operatori e nel contempo arrecare il minor disturbo possibile alle altre componenti faunistiche presenti. Il controllo nelle varie parcelle individuate viene quindi affidato, nell'ambito del coordinamento complessivo in capo alla Vigilanza Venatoria, ad un gruppo di operatori abilitati, con eventuale individuazione di un soggetto di riferimento da parte del predetto coordinamento. Questi gruppi operano, su indicazione della Vigilanza Venatoria e su base volontaria alla creazione dei siti, alla costruzione delle infrastrutture secondo le direttive ricevute, al prelievo, diretto o a seguito di cattura, di capi, alla loro eviscerazione e raccolta di campioni biologici ed al trasporto delle carcasse nei punti di raccolta individuati nel territorio; la consistenza dei gruppi deve, sulla base degli obiettivi di Piano e delle indicazioni di coordinamento della Vigilanza Venatoria, garantire un adeguato presidio dell'area assegnata ed uno sforzo di controllo coerente con le caratteristiche del sito (in primis, quelle ecologiche), con la consistenza e la struttura



delle popolazioni presenti e con gli obiettivi di riduzione dei danni e della presenza della specie, garantendo in particolare: l'adeguata rotazione degli operatori, la puntuale compilazione dei registri di uscita (specificando esiti dell'attività, numero di soggetti prelevati, numero di colpi sparati, numero di capi avvistati, anche di altre specie, ecc.) e la redazione di rapporti su base mensile; una particolare attenzione deve essere rivolta nel rapporto con Associazioni agricole, imprese e operatori agricoli; il controllo ed il coordinamento delle operazioni rimane in capo, a norma di legge, alla **Vigilanza Venatoria** (e, a seguito dell'avvenuto riordino in attuazione della L. n. 56/2014, L. R. n. 19/2015 e L. R. n. 30/2016), al **Servizio Regionale di Vigilanza**; la Provincia - ovvero la Struttura Regionale competente in materia faunistico-venatoria - provvede alle attività di formazione ed abilitazione degli operatori ed al rilascio della relative autorizzazione, comprese quelle dei conduttori di cane limiere; rimane impregiudicata la facoltà, in capo a Provincia o Struttura Regionale di non rilasciare, o anche di revocare, le autorizzazioni in parola, laddove non fossero accertati i requisiti posti alla base del rapporto fiduciario (assenza di sanzioni amministrative, disciplinari e penali e impegno a prestare servizio secondo determinati standard ed obiettivi minimi di intervento).

Nella tabella X.1 le diverse figure e soggetti impegnati nella realizzazione del Piano.

Controllo della specie all'esterno di Parchi e aree protette	Controllo della specie all'interno di Parchi e aree protette
1. guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali;	1. personale dipendente dall'Ente di gestione del Parco o area naturale o soggetti dallo stesso autorizzati (scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del parco, previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso Ente, muniti anche di idonea assicurazione );
2. proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio e di idonea assicurazione;	2. operatori muniti di licenza per l'esercizio dell'attività venatoria e di idonea assicurazione, all'uopo espressamente autorizzati, a seguito di adeguate e specifiche iniziative di formazione, dalla Provincia, direttamente coordinati dal personale di vigilanza della stessa (articolo 17, comma 2 della L. R. n. 50/1993);
3. guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio;	3. soggetti privati residenti nel territorio del parco che, previo effettivo riscontro di danni nel proprio fondo, possono dotarsi di specifici chiusini, secondo le modalità e le procedure definite dall'ente parco medesimo;
4. operatori muniti di licenza per l'esercizio dell'attività venatoria e di idonea assicurazione, all'uopo espressamente autorizzati, a seguito di adeguate e specifiche iniziative di formazione, dalla Provincia, direttamente coordinati dal personale di vigilanza della stessa (articolo 17, comma 2 della L. R. n. 50/1993);	4. Corpi o Servizi di polizia provinciale che possono operare, sulla base degli indirizzi emanati dalla Giunta regionale e su specifica approvazione dell'Ente di gestione del Parco o area naturale, sull'intero territorio regionale.
5. Corpi o Servizi di polizia provinciale che possono operare, sulla base degli indirizzi emanati dalla Giunta regionale, sull'intero territorio regionale.	

Tabella 51 Figure e tipologie di operatori impegnati nell'attuazione del Piano.



**MODALITA' E TEMPI DI REALIZZAZIONE E VERIFICA DEI RISULTATI:** nella tabella X.2 le diverse modalità di intervento previste dal Piano.

Controllo della specie all'esterno di Parchi e aree protette	Controllo della specie all'interno di Parchi e aree protette
Interventi di cattura tramite recinti di cattura	Interventi di cattura tramite recinti di cattura
Prelievo tramite abbattimento, in modalità individuale, all'aspetto da appostamento	Prelievo tramite abbattimento, in modalità individuale, all'aspetto da appostamento
Prelievo tramite abbattimento, in modalità collettiva, in forma vagante con la tecnica della girata	
Prelievo tramite abbattimento, in modalità individuale, in forma vagante nel corso dell'attività di prelievo in selezione di ungulati	
Prelievo tramite abbattimento, in modalità individuale, all'aspetto da appostamento e in forma vagante, con utilizzo dell'arco.	Prelievo tramite abbattimento, in modalità individuale, all'aspetto da appostamento e in forma vagante, con utilizzo dell'arco.

Tabella 5.2 Modalità di intervento del Piano all'esterno ed all'interno delle aree protette.

L'attività di controllo prevista dal Piano, e sottoposta anche per questi aspetti al preliminare parere ISPRA, è svolta di norma durante tutto l'arco dell'anno solare, tutti i giorni della settimana e senza limitazioni di orario, ad eccezione della tecnica della girata, dove trova applicazione un limite temporale giornaliero, dal sorgere del sole e sino e non oltre alle ore 16:00.

In riferimento alla necessità di verificare risultati operativi e gestionali e di valutare il contestuale impegno di risorse, il Piano prevede un dettagliato monitoraggio, a partire da una puntuale individuazione, resa anche in forma cartografica, dei vari elementi gestionali di analisi (danni, impatti stradali, censimenti, catture e prelievi).

L'obiettivo pianificatorio e gestionale applicabile si ritiene debba essere orientato a criteri di efficacia, efficienza e flessibilità e pertanto si reputa necessario mantenere in essere un assetto gestionale fondato su piani triennali regionali di controllo della specie ai sensi del comma 2, articolo 19 della L. n. 157/1922 e del comma 2, articolo 17 della L. R. n. 50/1993 e sottoposti a preliminare parere ISPRA.

## 5.2 GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEL CINGHIALE (AREE B2)

**FINALITA':** razionale utilizzo delle popolazioni di cinghiale presenti nei territori idonei della fascia alpina e prealpina e gestione al fine di adattare le consistenze e la struttura delle stesse popolazioni alla effettiva capacità portante dell'ambiente, contenendo nel contempo i danni alle produzioni ed alle strutture agricole ed alle altre attività antropiche oltre che l'impatto sulle altre componenti faunistiche presenti.

Con la predetta DGR n. 2088/2010 sono stati approvati i primi indirizzi per la gestione del cinghiale nel Veneto, che stabiliscono gli "assunti base" nonché i criteri generali per una pianificazione a livello territoriale di detta gestione secondo "Unità gestionali" e per la regolamentazione dell'attività venatoria (ove prevista), unitamente ad indirizzi temporali concernenti una prima fase sperimentale con carattere prodromico al conseguimento di un assetto pianificatorio definitivo.

Il suddetto provvedimento ha altresì previsto che la pianificazione definitiva ai fini della gestione del cinghiale sarebbe entrata a regime con il nuovo PFVR, consentendo, nella fase temporale intermedia, alle Province territorialmente interessate di poter sperimentare, già a partire dal 2010, una regolamentazione gestionale che comprenda anche regimi di prelievo venatorio, da porre in essere in



unità gestionali definite sulla base degli indirizzi ancora non necessariamente definitive e comunque sulla base dei richiamati indirizzi regionali. Pertanto, dopo l'emanazione della predetta DGR n. 2088/2010, disposizioni hanno fatto seguito incontri con i competenti Uffici provinciali al fine di confrontarsi sugli aspetti tecnici contemplati da detto provvedimento regionale e sulle istanze provenienti dal territorio, in un contesto innovativo caratterizzato dall'adozione, da parte della Giunta regionale, di un approccio alla materia che non escluda a priori modalità di approccio alla gestione della specie.

In tale quadro operativo, solo la Provincia di Verona e limitatamente ad uno specifico e ben circoscritto ambito territoriale ha ritenuto di attivare, a titolo sperimentale e secondo gli indirizzi della DGR n. 2088/2010, un regime di prelievo venatorio a carico della specie, secondo un quadro procedurale così delineato:

- preliminare approvazione del calendario venatorio regionale ai sensi dell'articolo 16 della L. R. n. 50/1993, calendario che prevede, alla sezione 4 - Caccia agli ungulati, la possibilità di attivare la gestione venatoria della specie ai sensi della medesima DGR n. 2088/2010;

- proposta, da parte della Provincia di Verona, di un piano di prelievo venatorio della specie, da sottoporre, a cura della stessa Provincia, a preliminare parere ISPRA e da realizzarsi in un arco temporale riferito alla predetta stagione venatoria;

- approvazione, con successiva DGR, dell'integrazione al calendario regionale con la gestione venatoria della specie.

In riferimento alla stagione venatoria 2018/2019, con DGR n. 804 del 8.6.2016 è stato approvato il calendario venatorio regionale, mentre con successiva DGR n. 921 del 26.6.2018 è stata approvata la specifica appendice gestionale relativa al regime sperimentale di prelievo venatorio a carico della specie.

Come già in precedenza discusso per le questioni relative al controllo della specie ed in riferimento alla prossima conclusione del processo di riordino di cui alla L. n. 56/2014, L. R. n. 19/2015 e L. R. n. 30/2016, si ritiene opportuno mantenere in essere il quadro procedurale complessivo normato dalla DGR n. 2088/2010, dando atto che la decisione se procedere o meno alla reiterazione del regime di prelievo per le prossime stagioni venatorie rimane ora in capo, fatta salva la possibilità di un preliminare ascolto del territorio interessato, alla Giunta regionale.



## 6. LE ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLA FAUNA SELVATICA (articolo 19, L. n. 157/1992)

Gli interventi di controllo della fauna selvatica, in riferimento alla norma nazionale di cui all'articolo 19 della L. n. 157/1992 (che viene integrata a livello regionale con il comma 2 dell'articolo 17 della L. R. n. 50/1993) hanno sin qui trovato attuazione attraverso la redazione, approvazione (previa acquisizione di parere ISPRA) ed attuazione di piani provinciali di controllo, limitati allo specifico contesto territoriale di riferimento. Tali piani, con ambito attuativo articolato generalmente su un triennio, riguardano le principali specie oggetto di controllo, ovvero corvidi, volpe, nutria e cinghiale.

Nell'ambito, da un lato, dell'avvio della riforma "Delrio" del livello amministrativo provinciale, dall'altro della volontà condivisa tra Regione, Province e Città Metropolitana di Venezia di addivenire all'adozione di piani di controllo articolati e strutturati su un livello regionale e poi attuati nei singoli contesti territoriali, oltre che nella prospettiva della costituzione del Servizio Regionale di Vigilanza (previsto dall'articolo 6 della L. R. n. 30/2016), nel periodo 2016/2017 sono stati approvati:

- il Piano Regionale Triennale 2016/2019 di eradicazione della nutria (*Myocastor coypus*) (DGR n. 1263/2016 e n. 1545/2016);
- il Piano Regionale Triennale di gestione e controllo - a fini di eradicazione - del Cinghiale (*Sus scrofa* L.) nel territorio regionale (2017-2019), ai sensi dell'articolo 19 della L. n. 157/1992 e dell'articolo 17 della L. R. n. 50/1993 (DGR n. 598/2017 e n. 1155/2017).



## 7. INDIVIDUAZIONE DELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI (ZFA) E DEGLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA (ATC)

### 7.1 ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI (ZFA)

In ordine all'implementazione, nella proposta di PFVR 2019-2024, delle proposte pianificatorie avanzate dalle Province territorialmente interessate (e quindi in applicazione della norma transitoria di cui all'articolo 11 della L. R. 27/2017), ed in riferimento, in particolare, alle pertinenti disposizioni di cui all'articolo 23, comma 2 della L. R. n. 50/1993, il confine della Zona Faunistica delle Alpi (ZFA), riportato nella Cartografia (Allegato "B" alla proposta di PFVR 2019-2024), viene individuato e fissato come segue:

**Provincia di Belluno:** l'intero territorio provinciale è ricompreso nella ZFA;

**Provincia di Treviso:** viene accolta la proposta provinciale di mantenere invariato il limite meridionale della Zona Faunistica delle Alpi, attestandosi sul sedime della Strada Provinciale n. 248, dal confine amministrativo provinciale verso ovest in comune di San Zenone degli Ezzelini fino alla confluenza con la Strada Statale n. 13 Pontebbana in comune di Nervesa della Battaglia e da qui, continuando sulla stessa arteria, corre fino al confine amministrativo verso est in comune di Cordignano. Rispetto ai criteri vegetazionali e faunistici a supporto della definizione della ZFA, di cui al capitolo 2 della parte Quarta del DPI, il limite della ZFA così individuato in provincia di Treviso si mantiene più a sud; tuttavia, per un principio di continuità di identificazione derivante da pluridecennale consuetudine e per la presenza di Unità Tecniche di Gestione consolidate, quali sono le Riserve Alpine, esso viene mantenuto in corrispondenza del confine vigente nei due precedenti periodi di pianificazione;

**Provincia di Vicenza:** il confine della ZFA viene mantenuto invariato rispetto al precedente PFVR 2007-2012 come da proposta della stessa Provincia, in sintonia peraltro con le indicazioni tecniche contenute nel DPI;

**Provincia di Verona:** viene accolta la proposta della Provincia di modifica della ZA rispetto al PFVR 2007-2012. L'individuazione del limite della ZFA si basa così ancora su criteri legati essenzialmente alla storicità, venendo tuttavia corretto in alcuni casi di palese incongruenza; in particolare, le modifiche al confine della ZFA rispetto al PFVR 2007-2012 interessano le seguenti zone:

- innalzamento altimetrico del confine della ZFA:

- zona al confine tra i comuni di Garda e Costermano;
- comune di Rivoli Veronese (ex Comprensorio alpino n. 9, posto ad una quota altimetrica massima di 580 m s.l.m., minima di circa 90 m s.l.m., con caratteristiche territoriali incompatibili con la definizione di ZFA);
- comune di Caprino Veronese, nella porzione meridionale confinante interamente con il comune di Rivoli Veronese;
- comuni di Dolcè, Sant'Ambrogio Valpolicella, Fumane e in misura minore Marano di Valpolicella e Negrar;

- i territori che, in ragione di tale variazione, non più inclusi nella ZFA vengono contestualmente attribuiti, in regime di gestione programmata della caccia, all'ATC VR01;

- abbassamento altimetrico del confine della ZA:

- in comune di Roverè Veronese, nel territorio dell'ATC VR02, il confine della Zona Alpi è stato corretto per riposizionarlo su confini fisiografici;

la ZFA conterminata dal confine più sopra descritto risulta estesa per superficie complessiva di 628.504,06 Ha, pari a 543.372,67 Ha di Territorio Agro-Silvo-Pastorale (TASP);



ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI	Superficie totale			Tot. Aree protette + foreste demaniali		Superficie TASP soggetta a pianificazione faunistico venatoria Ha
	PROVINCIA DI:	SUP. LORDA Ha	TASP Ha	% TASP/SUP. LORDA	SUP. LORDA Ha	
BELLUNO	367.616,21	310.974,07	84,59	51.982,00	40.481,53	270.492,54
TREVISO	91.496,52	78.524,64	85,82	2.369,49	2.354,30	76.170,34
VERONA	65.734,51	55.384,35	84,25	14.088,35	13.759,55	41.624,80
VICENZA	103.656,82	98.489,61	95,02	615,45	596,46	97.893,15
<b>TOTALE REGIONE</b>	<b>628.504,06</b>	<b>543.372,67</b>	<b>86,45</b>	<b>69.055,29</b>	<b>57.191,84</b>	<b>486.180,83</b>

Tabella 7.1: Quadro riepilogativo delle superfici TASP soggette a pianificazione faunistico-venatoria nella Zona Faunistica delle Alpi

## 7.2 SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO NON COMPRESO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI IN AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA (ATC)

Anche per l'individuazione e la delimitazione degli Ambiti Territoriali di Caccia si fa preliminare riferimento, ai sensi dell'articolo 11 della L. R. n. 27/2017, alle pertinenti proposte contenute nei PFV 2014-2019 approvati da Province e Città Metropolitana di Venezia.

**Provincia di Verona:** vengono mantenuti gli attuali 6 ATC in accoglimento della proposta della Provincia, fatte salve le modifiche di conterminazione a carico dell'ATC VR01 e ATC VR02 conseguenti alla variazione del confine della ZFA; inoltre, in accoglimento a proposte di modifica acquisite nell'ambito delle consultazioni VAS sulla precedente proposta di PFVR 2014-2019, viene altresì parzialmente modificato il confine tra gli ATC VR02 e VR04;

**Provincia di Vicenza:** vengono mantenuti gli attuali 2 ATC in accoglimento della proposta della Provincia, ATC VI01 a nord e ATC VI02 a sud;

**Provincia di Treviso:** viene accolta la proposta della Provincia di revisione della suddivisione in ATC del pertinente territorio di pianura, passando dai precedenti 13 ATC a 10, individuati come riportato in cartografia della proposta di PFVP; la modifica si fonda e si come elemento gestionale di razionalizzazione a fronte, in alcuni casi, di limitazioni dimensionali e anche strutturali a carico del singolo ATC in termini di superficie utile alla caccia, dovute alla progressiva riduzione della superficie agro-silvo-pastorale; in accoglimento a proposte di modifica acquisite nell'ambito delle consultazioni VAS, viene altresì parzialmente modificato il confine tra gli ATC TV01 e TV03;

**Provincia di Rovigo:** viene accolta la proposta della Provincia di mantenere invariati gli attuali tre ATC;

**Provincia di Padova:** a partire da alcune proposte, peraltro di indirizzo non univoco, tra Provincia e contesto associativo venatorio in ambito provinciale, e anche a seguito del confronto nell'ambito del percorso VAS della proposta di PFVR si propone il seguente punto di sintesi:

- suddivisione dell'ATC PD01 in tre ATC, con ripristino del precedente ATC PD03 (Dese) e suddivisione del restante territorio in due ATC, PD01 (Cittadella e Piazzola sul Brenta) e PD06 (Camposampiero);
- parziale modifica del confine tra l'ATC PD01 e l'ATC PD02 in comune di Veggiano;
- ridenominazione degli ATC, in modo tale da mantenere, ove possibile, la precedente denominazione (ATC PD03, PD02, PD04 e PD05).

**Città Metropolitana di Venezia:** la CM di Venezia nell'ambito della propria proposta di PFVP non ha formulato proposte di modifica in merito alla suddivisione del territorio in ATC, con la precisazione di auspicare il mantenimento del numero di cinque ATC; si ritiene pertanto di mantenere invariati gli attuali 5 ATC di Venezia.





Gli Ambiti Territoriali di Caccia sono identificati con la sigla "ATC" seguita dall'indicazione della sigla provinciale (PD, RO, TV, VE, VR, VI) e da un numero progressivo di due cifre (01, 02, 03, ecc.), con il fine di prevedere una denominazione unica, che riveste anche carattere di ufficialità nelle interlocuzioni con gli ATC.

Nella successiva tabella 3.2 sono riportati i dati riferiti a ciascun ATC relativi alla superficie lorda, alla superficie agro-silvo-pastorale (TASP) nonché i dati relativi alla valutazione della superficie effettivamente a disposizione per l'attività venatoria, tenuto conto della frammentazione del territorio urbanizzato nonché del dato indicativo delle superfici a divieto di caccia, sulla base delle previsioni contenute nelle proposte dei pertinenti PFVP, secondo le previsioni di cui all'articolo 11 della L. R. n. 27/2017.

Già con la proposta di PFVR 2014-2019 si è introdotto come approccio operativo per l'elaborazione del PFV l'adozione, a livello regionale (e quindi a valere sia sul PFVR che sui singoli PFVP), di una nuova metodica per il calcolo della superficie, o territorio agro-silvo-pastorale (TASP), basato, ai sensi di quanto disposto dal pertinente DPI, non più sui soli dati ISTAT bensì sul calcolo delle superfici risultanti dalla cartografia digitalizzata regionale dell'uso del suolo.

Nell'ambito della presente proposta di PFVR 2019-2024 il tema è stato oggetto di un ulteriore e specifico approfondimento, nel senso di individuare nella basi cartografiche regionali di AVEPA un ulteriore concreto elemento di fondatezza nelle fasi di analisi e di proposta; infatti, da un lato il puntuale aggiornamento di tali dati su cui AVEPA struttura la propria attività di controllo sull'erogazione di premi e contributi connessi al PSR ed alla PAC, dall'altro il fatto che tali dati cartografici abbiano un puntuale legame, a livello di ciascun fascicolo aziendale, con i riferimenti catastali allibrati presso l'Agenzia del Territorio. In tal senso, lo strumento appare utile anche in prospettiva gestionale, a valle dell'avvio della prossima stagione pianificatoria, laddove molte procedure operative (risarcimento danni da fauna, costituzione e modifica di strutture di iniziative privata, zone per l'addestramento dei cani, istituzione di Zone di Ripopolamento e Cattura ed Oasi di Protezione) sono strettamente connesse ad una consistenza catastale e, quindi, alla necessità delle opportune verifiche in ordine a istanze rese in regime di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Paradossalmente, a fronte di un evidente progressivo consumo di territorio agro-silvo-pastorale a causa dell'espansione dell'urbanizzazione e della costruzione di nuove infrastrutture (i dati dell'ultimo censimento Agricoltura ISTAT attestano una perdita di SAU nel decennio 2000-2010 pari a 41.304 Ha a livello regionale), il dato di superficie TASP complessivo regionale, calcolato con la nuova metodologia, risulta superiore di quasi 80.000 ettari per la parte di pianura e di oltre 86.000 ha per la Zona faunistica delle Alpi rispetto a quello riportato nell'Allegato C alla LR 1/2007.

Come si evince dalla citata tabella 3.2, il PFVR si fa altresì carico di calcolare per la prima volta, misurato in maniera oggettiva e tecnicamente inequivocabile grazie agli strumenti GIS oggi disponibili, anche l'ammontare della superficie di territorio agro-silvo-pastorale ove vige il divieto di caccia in virtù delle distanze di sicurezza dalle strade ed edifici fissate dall'articolo 21, comma 1, lettera e) della L. n. 157/1992. Tale misura viene calcolata per difetto, applicando la distanza minima prevista per le vie di comunicazione (ferrovie e strade carrozzabili), pari a 50 metri a tutte le superfici urbanizzate (ivi compresi i fabbricati, per i quali, ai sensi del medesimo comma di legge, la distanza minima è di 100 metri). Il dato di superficie di tale "buffer" costruito sull'intorno delle aree non-TASP urbanizzate è in relazione alla superficie non-TASP stessa e, in misura direttamente proporzionale, al grado di frammentazione di dette aree urbanizzate: a parità di superficie non-TASP, infatti, il buffer è maggiore laddove le aree urbanizzate non sono concentrate bensì disperse sul territorio (determinando quindi maggiori "perimetri" dai quali devono essere mantenute le distanze di sicurezza). Il dato, sia in termini assoluti che relativi al TASP totale dell'ATC, costituisce pertanto un interessante ed importante parametro di misura della frammentazione della superficie agro-silvo-pastorale di un ATC effettivamente disponibile per la caccia e non può non essere tenuto in considerazione nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria.



	SUPERFICIE TOTALE				PARCHI E RISERVE		TASP SOGGETTA A PIANIFICAZIONE FAUNISTICO-VENATORIA	VALUTAZIONE DELLA SUPERFICIE EFFETTIVAMENTE A DISPOSIZIONE PER L'ATTIVITA' VENATORIA, TENUTO CONTO DELLA FRAMMENTAZIONE DEL TERRITORIO URBANIZZATO			Legenda: (A): superficie TASP in Ha in cui vige il divieto di caccia ai sensi dell'art. 21 c. 1 lett. e) calcolata per difetto (50 metri) dalle superfici urbanizzate, al netto di parchi e riserve e degli istituti di protezione previsti nelle proposte di PFVP (stima previsionale); (B): peso percentuale della superficie (A) sul totale del TASP dell'ATC (=indice di frammentazione del territorio); (C): percentuale di superficie TASP complessivamente a divieto di caccia (Istituti di protezione previsti + colonna (A) ) sulla superficie TASP totale
	SUP LORDA Ha	SUP TASP Ha	SUP NO TASP (= urbanizzato) Ha	% NO TASP /SUP LORDA	SUP LORDA Ha	SUP TASP Ha	TASP Ha	(A)	(B)	(C)	
ATC											
PD01	36.798,59	27.788,68	9.009,91	24,48			27.788,68	11.641,77	41,89	48,58	PD01
PD02	70.903,74	60.256,66	10.647,08	15,02	17.984,34	15.315,06	44.941,60	12.651,95	21,00	56,74	PD02
PD03	7.557,63	5.861,77	1.695,86	22,44	202,32	197,03	5.664,74	2.402,53	40,99	52,98	PD03
PD04	40.622,68	33.094,27	7.528,41	18,53			33.094,27	9.625,93	29,09	48,28	PD04
PD05	30.633,88	25.392,67	5.241,21	17,11	686,51	439,83	24.952,84	7.305,70	28,77	46,50	PD05
PD06	23.246,59	16.143,41	7.103,18	30,56			16.143,41	8.215,41	50,99	55,40	PD06
RO01	66.935,54	59.936,23	6.999,31	10,46			59.936,23	11.541,06	19,26	43,41	RO01
RO02	50.633,77	44.892,74	5.741,03	11,34	1.327,82	1.238,99	43.653,75	8.230,75	18,33	38,50	RO02
RO03	64.838,10	60.358,04	4.480,06	6,91	11.613,28	11.112,14	49.245,90	6.793,68	11,26	40,42	RO03
TV01	13.979,13	10.868,26	3.110,87	22,25			10.868,26	4.000,81	36,81	54,65	TV01
TV02	13.771,32	10.474,67	3.296,65	23,94	559,97	528,38	9.946,29	3.566,93	34,05	54,81	TV02
TV03	24.518,45	16.895,96	7.622,49	31,09	330,61	307,88	16.588,08	6.161,70	36,47	59,64	TV03
TV04	19.744,25	13.856,41	5.887,84	29,82	2.016,12	1.481,48	12.374,93	4.896,13	35,33	58,57	TV04
TV05	16.520,43	12.684,97	3.835,46	23,22			12.684,97	3.910,35	30,83	56,78	TV05
TV06	11.526,91	9.699,87	1.827,04	15,85	868,73	682,25	9.017,62	2.425,52	25,01	46,07	TV06
TV07	21.179,96	16.883,34	4.296,62	20,29			16.886,34	5.215,37	30,89	50,46	TV07
TV08	12.150,75	10.030,66	2.120,09	17,45			10.030,66	2.890,64	28,82	41,21	TV08
TV09	10.819,65	9.195,57	1.624,08	15,01			9.196,57	3.250,51	35,35	57,88	TV09
TV10	12.282,87	10.074,78	2.208,09	17,98			10.074,78	2.291,40	22,74	41,97	TV10
VE01	60.537,45	53.158,92	7.378,52	12,19	542,62	506,91	52.652,01	10.188,17	19,17	39,84	VE01
VE02	43.520,77	36.803,01	6.717,76	15,44			36.803,01	8.560,82	23,26	40,36	VE02
VE03	53.365,70	38.116,31	15.249,39	28,58	196,29	101,30	38.015,01	15.093,47	39,60	49,27	VE03
VE04	27.529,76	25.721,07	1.808,69	6,57			25.721,07	4.177,03	16,24	37,62	VE04
VE05	62.179,34	55.540,81	6.638,53	10,68			55.540,81	4.069,58	7,33	35,70	VE05
VR01*	52.097,17	30.939,21	21.157,96	40,61			30.939,21				VR01*
VR01**	43.907,20	30.939,21	12.967,99	29,53			30.939,21	13.155,18	42,52	53,40	VR01**
VR02	45.206,07	38.525,15	6.680,92	14,78	153,37	148,85	38.376,30	11.861,52	30,79	40,19	VR02
VR03	30.354,13	24.354,61	5.999,52	19,77			24.354,61	6.319,55	25,95	43,12	VR03
VR04	40.833,92	34.146,75	6.687,17	16,38			34.146,75	7.883,32	23,09	37,86	VR04
VR05	36.185,01	31.429,15	4.755,86	13,14	443,04	440,43	30.988,72	6.019,19	19,15	41,12	VR05
VR06	39.339,03	34.054,33	5.284,70	13,43	142,50	141,13	33.913,20	6.931,63	20,35	40,47	VR06
VI01	104.139,95	77.740,63	26.399,32	25,35	344,23	333,60	77.407,03	32.220,02	41,45	44,27	VI01
VI02	64.504,64	53.118,38	11.386,26	17,65			53.118,38	16.759,68	31,55	40,24	VI02
				<10%					<20%	<40%	
				tra 10 e 20%					tra 20 e 30%	tra 40 e 50%	

\* SUPERFICIE TOTALE, compreso il Lago di Garda

\*\* SUPERFICIE TOTALE, esclusa la



superficie NON\_TASP del Lago di Garda

>20%

tra 30 e 40%	tra 50 e 60%
>40%	>60%

Tabella 3.2: Sintesi dell'assetto territoriale degli Ambiti territoriali di Caccia.



ATC	SUP TASP TOTALE Ha	sup TASP escluse Aree protette e territorio lagunare e vallivo Ha	soci iscritti 2010/2011	numero di soci ammissibili per ambito in applicazione dell'indice di densità venatoria 1 cacciatore/23 Ha di TASP totale, al netto delle Aree protette (nel territorio delimitato: 1 cacciatore/30 Ha TASP)		superficie TASP previsionale disponibile per caccia programmata Ha	numero massimo di soci ammissibili da parte dell'ATC in superamento dell'indice regionale, per accoglimento delle seconde scelte (numero totale soci) (pari a 1 cacciatore/6 ha di TASP disponibile per la caccia programmata)	
				numero soci ammissibili (A)	differenza % rispetto 2010/2011		numero totale soci ammissibili (B)	differenza % rispetto 2010/2011
PD01	27.788,68	27.788,68	3205	1208	-40	14.290,04	2382	12
PD06	16.143,41	16.143,41		702		7.199,23	1200	
PD02	60.256,66	44.941,60	1763	1954	11	26.064,37	4344	146
PD03	5.861,77	5.664,74	277	246	-11	2.756,12	459	66
PD04	33.094,27	33.094,27	1459	1439	-1	17.115,21	2853	96
PD05*	25.392,29	21.244,38	750	924***	23	13.583,84	2264	202
RO1	59.936,23	59.936,23	1350	2606	93	33.918,66	5653	319
RO2	44.892,74	43.653,75	1621	1898	17	27.608,14	4601	184
RO3**	60.358,04	49.245,90	1150	1493	30	35.958,69	-	-
TV01	10.868,26	10.868,26	5327	473	-4	4.928,44	821	78
TV02	10.474,67	9.946,29		432		4.733,94	789	
TV03	16.895,96	16.588,08		721		6.818,75	1136	
TV04	13.856,41	12.374,93		538		5.741,09	957	
TV05	12.684,97	12.684,97		552		5.482,05	914	
TV06	9.699,87	9.017,62		392		5.231,04	872	
TV07	16.883,34	16.883,34		734		8.364,24	1394	
TV08	10.030,66	10.030,66		436		5.897,34	983	
TV09	9.195,57	9.195,57		400		3.873,10	646	
TV10	10.074,78	10.074,78		438		5.845,99	974	
VE01*	53.158,92	47.725,80	1358	2075***	53	31.978,65	5330	292
VE02	36.803,01	36.803,01	1130	1600	42	21.949,00	3658	224
VE03	38.116,31	38.015,01	2001	1653	-17	19.337,87	3223	61
VE04	25.721,07	25.721,07	1002	1118	12	16.044,19	2674	167
VE05*	55.540,81	5.099,64	1711	222***	-87	35.715,16	5953	248
VR01	30.939,21	30.939,21	2032	1345	-34	14.416,13	2403	18
VR02	38.525,15	38.376,30	3313	1676	-49	23.040,33	3840	16
VR03	24.354,61	24.354,61	1594	1059	-34	13.852,45	2309	45
VR04	34.146,75	34.146,75	2229	1477	-34	21.220,36	3537	59
VR05	31.429,15	30.988,72	1450	1347	-7	18.505,98	3084	113
VR06	34.054,33	33.913,20	1404	1474	5	20.272,55	3379	141
VI01	77.740,63	77.407,03	10362	3366	-68	43.328,50	7221	-30
VI02	53.118,38	53.118,38	3594	2309	-36	31.743,74	5291	47

Tabella 3.3 Ripartizione TASP e soci per ATC



## 8. ISTITUTI A DIVIETO DI CACCIA DEFINITI NEL PIANO FAUNISTICO- VENATORIO REGIONALE: FORESTE DEMANIALI E OASI COATTIVE

### 8.1 FORESTE DEMANIALI (ARTICOLO 21, COMMA 1, LETTERA c) DELLA L. N. 157/1992) E OASI COATTIVA DELLA PIANA DEL CANSIGLIO

Al fine di assicurare certezza, sotto il profilo normativa, agli utenti venatori in merito all'applicazione del vincolo di divieto di caccia, vengono in questa sede individuate le foreste demaniali del Veneto a cui si applica il vincolo del divieto di caccia di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c) della L. n. 157/1992, sulla base del criterio territoriale applicabile per definizione (ovvero aree demaniali interessate dalla presenza di foresta) unitamente ad un criterio gestionale rispondente all'esigenza di certezza dei confini e all'esigenza che sussista un soggetto giuridico affidatario della gestione dell'area demaniale forestale.

Conseguentemente si individuano quali foreste demaniali regionali (F. D. R.) del Veneto, ai fini dell'applicazione del richiamato articolo 21, comma 1, lettera c) della L. n. 157/1992, le superfici del demanio forestale regionale affidate alla gestione, in precedenza dell'Azienda Regionale Veneto Agricoltura, cui è subentrata a tutti gli effetti l'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario, e che vengono individuate come segue:

Prov.	Denominazione	Superficie tot. ha
BL - TV	F.D.R. del Cansiglio	3.936,36
BL	F.D.R. della Sinistra Piave	1.528,84
BL	F.D.R. della Destra Piave	651,41
BL	F.D.R. di Malgonera - Taibon Agordino	257,59
BL	F.D.R. di Piangrande - Forno di Zoldo	232,68
BL	F.D.R. della Val Montina - Perarolo di Cadore	969,57
VR	F.D.R. del Monte Baldo	2.634,95
VR	F.D.R. della Val d'Adige	1.468,06
VR	F.D.R. di Giazza	1.484,56

In dette superfici complessive possono essere ricomprese aree già vincolate quali Aree protette ai sensi della L. n. 394/1991. La superficie non forestale compresa nell'area demaniale del Cansiglio (Piana del Cansiglio, Valmenera e Cornesega), fatte salve le superfici già individuate come Riserve Naturali Statali, è individuata quale Oasi di Protezione coattiva, affidata in gestione all'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario.



## **9. DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ISTITUZIONE E GESTIONE DEGLI ISTITUTI DI PROTEZIONE INDIVIDUATI DAL PIANO FAUNISTICO-VENATORIO REGIONALE 2019-2024 E, AI SENSI DELL'ARTICOLO 11 DELLA l. r. N. 27/2017, DAI PIANI FAUNISTICO-VENATORI DI PROVINCE E CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA AI FINI DEL RISPETTO DEI PARAMETRI DI CUI ALL'ARTICOLO 10 COMMA 3 DELLA L. n. 157/1992**

A differenza di quanto normativamente previsto ed attuato nel corso dei precedenti cicli pianificatori, il Piano Faunistico-Venatorio Regionale 2019-2024, a seguito della riforma operata con la L. R. n. 27/2017, contempla al proprio interno l'individuazione dei vari istituti di protezione (Valichi montani, Oasi di Protezione della fauna, Zone di Ripopolamento e Cattura, Centri pubblici di Riproduzione della fauna selvatica), che in precedenza competeva in capo ai Piani Faunistici di Province e Città Metropolitana di Venezia.

In ragione del parallelo processo di riordino in corso sulle restanti porzioni dispositive della L. R. n. 50/1993, ad oggi non ancora completato con l'approvazione da parte dell'Assemblea regionale del PdL n. 356, è possibile, in questa sede ed in questa fase del processo complessivo, confermare come tutte le attività attuative e gestionali sino a ieri riferibili a Province e Città Metropolitana di Venezia sono di fatto ri-allocate, a seguito dell'approvazione e promulgazione della L. R. n. 19/2015 e della L. R. n. 30/2016, alla Struttura Regionale competente in materia faunistico-venatoria (di seguito, "Struttura regionale"), secondo un disegno ed un livello di dettaglio che sarà definito nei provvedimenti operativi successivi all'approvazione ed all'entrata in vigore delle norme di cui al predetto PdL n. 356.

Rimane in ogni caso confermato che, ai fini della verifica del rispetto dei parametri previsti dall'art. 10, comma 3 della L. n. 157/1992, entro 180 giorni dalla pubblicazione del PFVR 2019-2024 la Giunta regionale, sulla base dei dati effettivi legati alla puntuale istituzione e applicazione dei vari istituti di tutela della fauna selvatica, attesta con proprio atto in ordine al rispetto a consuntivo dei parametri di cui alla medesima norma e, qualora detto parametro non risultasse rispettato, provvede all'istituzione di oasi coattive nella misura necessaria al soddisfacimento dei parametri di legge.

Ai sensi dei commi 13 e 14 dell'art. 10 della L. n. 157/1992, la Struttura regionale provvede, successivamente all'approvazione del PFVR, a notificare il provvedimento che determina il perimetro delle zone vincolate a ZRC e Oasi ai proprietari o conduttori dei fondi interessati, provvedendo contestualmente all'affissione della delibera medesima all'albo pretorio dei Comuni territorialmente interessati. La notifica ai proprietari non è dovuta, intendendosi sufficiente l'affissione all'Albo Pretorio, qualora il numero di proprietari per l'area in questione risulti superiore a venti ovvero qualora i proprietari/conduttori stessi non siano tutti chiaramente individuabili. Entro 60 giorni dall'avvenuta notifica o affissione, i proprietari o conduttori possono presentare, in carta semplice esente da oneri fiscali, opposizione motivata all'istituzione dell'Oasi o della ZRC. La zona non viene istituita in caso di opposizione manifestata dai proprietari dei fondi costituenti almeno il 40% della superficie complessiva che si intende vincolare. I fondi ricadenti nelle zone non vincolate per l'opposizione manifestata dai proprietari vengono assimilati a fondi sottratti ai sensi dell'art. 15 comma 3 della L. n. 157/1992, fermi restando in capo ai proprietari e conduttori gli obblighi di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo 15, nonché la non ammissibilità a qualsiasi forma di contributo previsto dal presente PFVR per danni da fauna selvatica o ad altre forme di incentivo.

Con il provvedimento di istituzione dell'Oasi di protezione, si individua il soggetto responsabile della gestione dell'Oasi, gli specifici obiettivi di conservazione e tutela (habitat e/o specie), ad approvare il programma di attività funzionali al raggiungimento degli obiettivi di conservazione e tutela nel corso del ciclo pianificatorio, ivi comprese le attività di monitoraggio



necessarie alla verifica degli obiettivi stessi. Le Oasi di Protezione non vengono modificate nel corso della pianificazione.

Con il provvedimento di istituzione delle Zone di Ripopolamento e Cattura, si individua il soggetto responsabile della gestione della ZRC (ATC/CA o eventuali forme di gestione diretta) e si fissano gli elementi e gli obiettivi gestionali (specie target, densità presente al momento dell'istituzione della ZRC, densità obiettivo commisurata alla vulnerabilità delle colture presenti, obiettivi di produttività, in termini di catture e irraggiamento naturale), assetto ed ordinamenti colturali con particolare riferimento alla vulnerabilità delle colture, misure di prevenzione già presenti e programmazione degli interventi di prevenzione necessari al contenimento dei danni riferite alle colture vulnerabili, Programma pluriennale e annuale di interventi di miglioramento ambientale, si definisce il Programma annuale di censimenti e catture (superfici minime da censire, transetti, aree di cattura, ecc) ed il programma di controllo dei predatori, da sottoporre al parere preventivo dell'ISPRA. Il mantenimento delle ZRC per l'intera durata del PFVR è funzionale al raggiungimento degli obiettivi generali di gestione faunistica in capo all'ATC. Nel corso dell'arco temporale di validità del PFVR 2019-2024, si può prevedere la modifica delle ZRC esistenti nei casi in cui:

- siano intervenute modifiche non previste della destinazione d'uso delle territorio della ZRC, in termini di disponibilità di TASP, di superficie utile alla specie target o di superficie interessata da colture particolarmente vulnerabili ai danni;
- impossibilità, per motivi oggettivi, di mettere in atto le misure di prevenzione programmate;
- significativo scostamento negativo dai parametri di produttività prefissati, sulla base di dati oggettivi di censimenti e catture raccolti per almeno tre anni dall'istituzione della ZRC,

documentando la proposta con dati quantitativi a supporto della/e motivazione/i di cui sopra e presentando contestualmente la proposta di compensazione (nuova/e ZRC; ampliamento di ZRC esistente/i), nello stesso ATC ovvero in altro ATC della stessa provincia, in tale ultimo caso in accordo con l'ATC interessato, nonché il programma di gestione delle nuove aree aggiornato sulla base delle modifiche proposte.

E' necessario attestare, con il provvedimento di modifica della ZRC, che non vi sono effetti a carico delle conclusioni della VAS e della Valutazione di Incidenza del PFVR 2019-2024; in ogni caso le modifiche entrano in vigore al termine ed al di fuori della stagione venatoria.

Le procedure di notifica a proprietari e conduttori del nuovo provvedimento di modifica rimangono le stesse del provvedimento di istituzione della ZRC.

